

## **art. 38** trasmissione dei dati alla Regione

- 1.** I soggetti gestori alimentano il sistema informativo regionale con i dati anagrafici riguardanti il titolare e il gestore del servizio e la struttura, nonché i dati quantitativi relativi ai bambini accolti, alle presenze, ai costi del servizio ed alle rette applicate all'utenza secondo le modalità, anche informatiche, stabilite con decreto del direttore centrale competente in materia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2.** La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2005.